

ATTO N. 871/BIS

Relazione della I Commissione Consiliare Permanente

AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI

*Relatore di maggioranza Consigliere Fausto Galanello
Relatore di minoranza Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani
Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27 comma 6 del Regolamento interno*


SUL

DISEGNO DI LEGGE

*“Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria
– Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali
27/12/2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e
27/10/2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico
dell'Umbria – Sviluppumbria S.p.A.)”*

Approvato dalla I Commissione Consiliare Permanente il 20 giugno 2012

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 22 giugno 2012




COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la I Commissione consiliare permanente nella seduta tenuta in data 20 giugno 2012 ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, l'atto n. 871 ed ha espresso, a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sul testo emendato.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale delle relazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno ed ha incaricato di relazionare al Consiglio, per la maggioranza al Consigliere Fausto Galanello e per la minoranza al Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta consiliare.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare
permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 18;

VISTA la legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1;

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Soppressione dell’Agenzia di promozione turistica dell’Umbria – Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 27/12/2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e 27/01/2009, n. 1 (Società regionale per lo sviluppo economico dell’Umbria – Sviluppumbria S.p.A.)” depositata alla Presidenza del Consiglio regionale in data 25/5/2011 e assegnato in pari data in sede redigente alla competenza della I Commissione consiliare permanente, in sede consultiva alla competenza della II Commissione consiliare permanente ed al Comitato per la legislazione ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento interno (ATTO N. 871);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell’articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTO il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso in data 11 maggio 2012;


VISTO il parere consultivo espresso dalla II Commissione consiliare permanente;

VISTO l’articolo 39, comma 5, lettera a) del Regolamento interno;

VISTO l’articolo 30 del Regolamento interno;

VISTI gli emendamenti presentati in Commissione ed approvati;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione consiliare medesima illustrata oralmente, ai sensi dell’articolo 27, comma 6 del



Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Fausto Galanello e per la minoranza dal Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 871/BIS);


VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno;


a) con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge, che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: “*Soppressione dell'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria – Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 27/12/2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) e 27/01/2009, n. 1 (Società regionale per lo sviluppo economico dell'Umbria – Sviluppumbria S.p.A.), composta di n. 16 articoli nel testo che segue:*




TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
TITOLO I SOPPRESSIONE DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA	TITOLO I SOPPRESSIONE DELL'AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'UMBRIA
Art. 1 (Soppressione dell'agenzia di promozione turistica dell'Umbria)	Art. 1 (Soppressione dell' A genzia di promozione turistica dell'Umbria)
1. L'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria, di seguito denominata Agenzia, disciplinata dalla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) è soppressa.	1. L'Agenzia di promozione turistica dell'Umbria, di seguito denominata Agenzia, disciplinata dalla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Legislazione turistica regionale) è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La Regione subentra nelle funzioni e nei compiti e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Agenzia soppressa ai sensi della presente legge, ivi compresa la titolarità dei beni immobili e mobili.	2. idem
Art. 2 (Commissario liquidatore dell'Agenzia)	Art. 2 (Commissario liquidatore dell'Agenzia)
1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina il Commissario liquidatore con decorrenza dell'incarico dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto stesso. Fino a tale data rimangono in carica gli organi dell'Agenzia.	1. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina il Commissario liquidatore con decorrenza dell'incarico dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto stesso. Fino a tale data rimangono in carica gli organi dell'Agenzia fatto salvo quanto previsto al comma 3.
2. Nel decreto di nomina di cui al comma 1 è indicata la durata dell'incarico, comunque non superiore a sei mesi, e i	2. idem




<p>casi di revoca. Nel decreto è indicato, altresì, il compenso del Commissario liquidatore fissato dal Presidente della Giunta regionale, entro il massimo del cinquanta per cento dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni ricompresi nella classe demografica tra i 10.000 e 30.000 abitanti, con oneri a carico del bilancio della gestione straordinaria dell'Agenzia in liquidazione.</p>	<p>idem</p>
<p>3. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia rimane in carica fino alla chiusura della liquidazione di cui all'articolo 4.</p>	<p>idem</p>
<p>Art. 3 (Funzioni e compiti del Commissario liquidatore)</p>	<p>Art. 3 (Funzioni e compiti del Commissario liquidatore)</p>
<p>1. Il Commissario liquidatore, all'atto del suo insediamento, riceve il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato e prende in consegna, sulla base di appositi inventari i beni, i libri e gli altri documenti dell'Agenzia.</p>	<p>1. idem</p>
<p>2. Il Commissario liquidatore provvede a predisporre il piano di liquidazione e a compiere tutti gli atti necessari ai fini della liquidazione, anche sulla base di criteri e indirizzi dettati dalla Giunta regionale.</p>	<p>2. idem</p>
<p>3. Il Commissario liquidatore, previa autorizzazione della Giunta regionale, può fare transazioni e compromessi.</p>	<p>3. idem</p>
<p>4. Il Commissario liquidatore risponde personalmente degli atti assunti sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile.</p>	<p>4. idem</p>
<p>Art. 4 (Modalità di liquidazione dell'Agenzia)</p>	<p>Art. 4 (Modalità di liquidazione dell'Agenzia)</p>




<p>1. Il personale inserito nel ruolo ordinario della soppressa Agenzia è trasferito nel ruolo ordinario del personale della Giunta regionale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di nomina del commissario liquidatore, mantenendo il trattamento giuridico ed economico posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge.</p>	<p>1. Il personale inserito nel ruolo della soppressa Agenzia è trasferito nel ruolo del personale della Giunta regionale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data del decreto di nomina del commissario liquidatore, mantenendo il trattamento giuridico ed economico posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso quello previdenziale ed assistenziale.</p>
<p>2. La dotazione organica della Giunta regionale è incrementata di un numero di posti corrispondenti alle unità di personale trasferito.</p>	<p>2. idem</p>
<p>3. La Giunta regionale determina, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'assegnazione del personale di cui al comma 1, nel rispetto delle specifiche professionalità, per le necessità degli uffici regionali, nonché l'utilizzazione provvisoria per le esigenze della liquidazione dell'Agenzia.</p>	<p>3. idem</p>
<p>TITOLO II ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 18 (LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE)</p>	<p>TITOLO II ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2006, N. 18 (LEGISLAZIONE TURISTICA REGIONALE)</p>
<p>Art. 6 (Integrazione all'art. 2)</p>	<p>Art. 6 (Integrazione all'articolo 2)</p>
<p>1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 18/2006, è aggiunte il seguente: "2 bis. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria – Sviluppumbria</p>	<p>1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 18/2006, è inserito il seguente: "<i>2 bis. La Regione svolge le attività di promozione turistica e integrata, anche attraverso Sviluppumbria S.p.A. di cui alla legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria – Sviluppumbria</i></p>




<p><i>all'articolo 4, comma 1, lettera a) della l.r. 1/2009.</i></p>	<p><i>all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria – Sviluppumbria S.p.A.).</i></p>
<p><i>5. Sviluppumbria S.p.A., previa deliberazione della Giunta regionale, può collaborare con la struttura regionale competente in materia di turismo e con le strutture regionali coinvolte nella promozione integrata alla realizzazione di progetti di promozione turistica e integrata a carattere interregionale, nazionale e internazionale, anche in raccordo con enti e agenzie nazionali.</i></p>	<p>5.</p> <p style="text-align: center;"><i>idem</i></p>
<p><i>6. Sviluppumbria S.p.A. relaziona semestralmente alla Giunta regionale sullo stato di attuazione delle attività realizzate in attuazione del piano di cui al comma 4 nei termini previsti dal comma 2 lettera b) dell'articolo 4 della l.r. 1/2009.”.</i></p>	<p>6.</p> <p style="text-align: center;"><i>idem</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Integrazione alla l.r. 18/2006)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 (Integrazione alla l.r. 18/2006)</p>
<p>1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 18/2006, è aggiunto il seguente:</p>	<p>1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 18/2006, è inserito il seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><i>"Art. 7 bis</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>"Art. 7 bis</i></p>
<p style="text-align: center;"><i>(Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata)</i></p>	<p style="text-align: center;"><i>(Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata)</i></p>
<p><i>1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito "Comitato di coordinamento", composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente e Amministratore unico di Sviluppumbria S.p.A., nonché da diciotto membri designati:</i></p>	<p><i>1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato di coordinamento per la promozione turistica e integrata, di seguito "Comitato di coordinamento", composto dagli Assessori regionali competenti e dal Presidente di Sviluppumbria S.p.A., nonché da diciotto membri designati:</i></p>




<i>a) sette dal Consiglio delle Autonomie locali di cui cinque in rappresentanza dei comuni;</i>	a) <i>idem</i>
<i>b) quattro dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;</i>	b) <i>idem</i>
<i>c) quattro, congiuntamente, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e del commercio e servizi;</i>	c) <i>idem</i>
<i>d) due dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni;</i>	d) <i>idem</i>
<i>e) uno, congiuntamente, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.</i>	e) <i>idem</i>
<i>2. Le rappresentanze di cui al comma 1, lettere b) e c) sono individuate sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.</i>	<i>2. Le rappresentanze di cui al comma 1, lettere b), c) ed e) sono individuate sulla base dei criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.</i>
<i>3. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il comitato opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo è integrato con le designazioni successivamente pervenute.</i>	<i>3. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, l'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il Comitato di coordinamento opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo è integrato con le designazioni successivamente pervenute.</i>
<i>4. Il Comitato di coordinamento è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per cinque anni e comunque non oltre la durata della legislatura.</i>	4. <i>idem</i>
<i>5. Il Comitato di coordinamento:</i>	5. <i>idem</i>
<i>a) esprime parere obbligatorio sul Piano annuale di attività di cui all'articolo 5 bis;</i>	a) <i>idem</i>




<i>b) promuove iniziative, progetti, indagini e studi relativi alla materia turismo e promozione turistica e integrata;</i>	<i>b)</i> <i>idem</i>
<i>c) supporta la Regione nelle funzioni di indirizzo e coordinamento della attività di valorizzazione delle risorse turistiche territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).</i>	<i>c)</i> <i>idem</i>
<i>6. L'Assessore regionale in materia di turismo e promozione presiede e convoca il Comitato di coordinamento.</i>	<i>6.</i> <i>idem</i>
<i>7. Il Comitato di coordinamento adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Le attività di segreteria e di supporto tecnico vengono esercitate dal Servizio regionale competente in materia di turismo.</i>	<i>7.</i> <i>idem</i>
<i>8. Ai componenti del Comitato di coordinamento non spetta alcun compenso.”.</i>	<i>8.</i> <i>idem</i>
Art. 9 (Modificazione all'art. 53)	Art. 9 (Modificazione all' articolo 53)
<i>1. Al comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 18/2006, le parole: "all'Agenzia di promozione turistica e," sono soppresse.</i>	<i>1.</i> <i>idem</i>
Art. 10 (Modificazione all'art. 69)	Art. 10 (Modificazione all' articolo 69)
<i>1. Al comma 2 dell'articolo 69 della l.r. 18/2006, le parole: "e lo trasmette semestralmente all'Agenzia di promozione turistica" sono soppresse.</i>	<i>1.</i> <i>idem</i>
Art. 11 (Modificazione all'art. 87)	Art. 11 (Modificazione all' articolo 87)
<i>1. Al comma 5 dell'articolo 87 della l.r. 18/2006, le parole: "alla Agenzia di promozione turistica," sono soppresse.</i>	<i>1.</i> <i>idem</i>
Art. 12 (Abrogazioni alla l.r. 18/2006)	Art. 12 (Abrogazioni alla l.r. 18/2006)




1. Gli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 della l.r. 18/2006 sono abrogati.	1. idem
2. Il comma 21 - bis dell'articolo 107 della l.r. 18/2006 è abrogato.	2. idem
TITOLO III ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2009, N. 1 (SOCIETA' REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA - SVILUPPUMBRIA S.P.A.)	TITOLO III ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 2009, N. 1 (SOCIETA' REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'UMBRIA - SVILUPPUMBRIA S.P.A.)
Art. 13 (Integrazione all'art. 2)	Art. 13 (Integrazione all'articolo 2)
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1 (Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - Sviluppumbria S.p.A.), il segno di punteggiatura: "." è sostituito dal seguente: “,”.	1. idem
2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 1/2009, è aggiunta la seguente:	2. idem
<i>“e bis) attività di promozione tipiche di film commission.”.</i>	idem
3. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 1/2009, è aggiunta la seguente:	3. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 1/2009, è inserita la seguente:
<i>“d bis) il supporto tecnico e operativo alle attività di promozione turistica e di promozione integrata;”.</i>	idem
	Art. 14 (Integrazione all'articolo 7)
	1. All'articolo 7 della l.r. 1/2009, il secondo periodo è sostituito dal seguente:



	<i>“Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri di cui due, compreso il Presidente, nominati dalla Regione.”.</i>
TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI	TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 14 (Riorganizzazione di Sviluppumbria S.p.A.)	Art. 15 (Riorganizzazione di Sviluppumbria S.p.A.)
1. Sviluppumbria S.p.A., in relazione all'attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 4 della l.r. 1/2009 così come modificato dalla presente legge ed alla necessità di assicurare il completamento del processo di riorganizzazione, è amministrata da un amministratore unico.	1. idem
2. L'assemblea dei soci di Sviluppumbria S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma 1, su designazione della Regione, un amministratore unico per un periodo non superiore a sei mesi, in sostituzione del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2009.	2. L'assemblea dei soci di Sviluppumbria S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma 1, su designazione della Regione, nomina un amministratore unico per un periodo non superiore a sei mesi, in sostituzione del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7 della l.r. 1/2009.
3. L'assemblea dei soci di Sviluppumbria S.p.A. provvede alla nomina di cui al comma 2, previo adeguamento del proprio statuto, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.	3. idem
Art. 15 (Norma finanziaria)	Art. 16 (Norma finanziaria)
1. Per l'esercizio 2012 le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge all'UPB 09.1.001 (cap. 5304, 5305 e 5303) sono attribuite rispettivamente alle seguenti UPB del	1. Per l'esercizio 2012 le somme disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge all'UPB 09.1.001 (cap. 5304, 5305 e 5303) sono attribuite rispettivamente alle seguenti UUPPBB



bilancio regionale:	del bilancio regionale:
a) all'UPB 09.1.001 per il finanziamento delle attività di cui all'art. 5 bis della L.R. 27 dicembre 2006, n. 18 (cap. 5306 n.i.);	a) all'UPB 09.1.001 per il finanziamento delle attività di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (cap. 5306 n.i.);
b) all'UPB 02.1.005 (Amministrazione del personale);	b) idem
c) all'UPB 02.1.014 (Gestione del patrimonio e del demanio e logistica).	c) idem
2. Per gli anni 2013 e successivi l'entità della spesa per le attività di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (cap. 5306 n.i.) sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.	2. idem
3. A seguito dell'approvazione del Bilancio di liquidazione di cui all'articolo 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale per l'iscrizione delle attività e passività residue di cui all'articolo 4, comma 5.	3. idem



*b) con distinta votazione che ha registrato n. ----
voti favorevoli, n. ----- voti contrari e n. -----
voti di astensione, espressi nei modi di legge
dai n. Consiglieri presenti e votanti*

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.